

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2591 del 28/07/2016
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 21/04. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 384 DEL 08/10/2013 PROT. N. 126890/2013 E S.M.I. - CONSORZIO GATTEO PROTEINE s.c.a. di Gatteo (FC), Via Campagnola n. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2652 del 28/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Il Dirigente

Visto il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di A.IA. Precedentemente attribuite alla Province con la L.R. n. 21/04 del 05/10/2004;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 “Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015”;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Richiamata la Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA ;

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Dato atto che il Consorzio GATTEO PROTEINE s.c.a. è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.G.P. n. 384 del 08/10/2013, n. 126890/13, successivamente modificata con D.G.P. n. 215 del 04/06/2014 prot. n. 56726/14 e con determinazione n. 3644 del 30/12/2015 prot. n. 110236, per la gestione dello stabilimento di trasformazione, mediante processo di rendering, di scarti carnei e sangue grezzo proveniente dalla macellazione avicola per la produzione di farine proteiche per alimenti destinati ad animali d'affezione (pet food), fertilizzanti per l'agricoltura e grassi fusi per uso alimentare zootecnico, di cui al punto 6.5 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Gatteo (FC), via Campagnola n. 3;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta Consorzio GATTEO PROTEINE s.c.a., tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, in data 30/05/2016 PGFC/2016/8197 ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente quanto di seguito indicato:

- mantenimento del parametro N-NH₄ in deroga (scarico S1 di acque reflue domestiche e industriali in fognatura) come da prescrizione n. 58 § D2.5.1 contenuta nella autorizzazione n. 384 del 08/10/2013, così come modificata con determinazione n. 3644 del 30/12/2015;
- copertura dei biofiltri e contestuale modifica delle emissioni E2 e E3;

Dato atto che unitamente alla comunicazione di modifica non sostanziale succitata la Ditta ha trasmesso l'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di 100 €,

definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 per le modifiche non sostanziali che non comportano l'aggiornamento dell'A.I.A.;

Visto che con PEC del 15/06/2015 PGFC/2016/8927 la S.A.C. di Arpae, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA, ha comunicato allo sportello unico del Comune di Gatteo, in qualità di autorità procedente, nonché agli Enti e alla Ditta, le informazioni inerenti il procedimento attivato con la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ai fini anche della trasmissione delle stesse al gestore, unitamente alla comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

Visto che con nota prot. n. 8879 del 18/06/2015, acquisita al prot. PGFC/2016/8879, il Comune di Gatteo ha comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., inerente la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che con PEC del 01/07/2015 PGFC/2016/9818 la S.A.C. di Arpae, ai sensi della L. 241/90, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 21/04, ha indetto e convocato la seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 15/07/2015, con il seguente Ordine del Giorno:

1. esame della comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 384 del 08/10/2013 e s.m.i., presentata dal Consorzio GATTEO PROTEINE s.c.a., inerente quanto di seguito indicato:
 - mantenimento del parametro N-NH₄ in deroga (scarico S1 di acque reflue domestiche e industriali in fognatura) come da prescrizione n. 58 § D2.5.1 contenuta nella autorizzazione succitata, così come modificata con determinazione n. 3644 del 30/12/2015;
 - copertura dei biofiltri e contestuale modifica delle emissioni E2 e E3;
2. eventuale formulazione di una richiesta di integrazioni;
3. valutazione della sostanzialità della modifica proposta;
4. varie ed eventuali;

Visto che con nota prot. n. 10395 inviata via fax in data 14/07/2016, acquisita al prot. PGFC/2016/10661, il Comune di Gatteo ha comunicato il proprio nulla osta a quanto richiesto dalla Ditta con la succitata comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., *“fatti salvi i pareri rilasciati dagli enti preposti”*;

Visto che Arpae Sezione provinciale di Forlì-Cesena ha trasmesso via mail in data 13/07/2016 la relazione tecnica istruttoria come contributo per la Conferenza di servizi;

Considerato che la Conferenza di Servizi, nella seduta 15/07/2016, convocata ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., ha espresso le seguenti valutazioni:

- si accoglie la richiesta di mantenimento della deroga relativa al parametro N-NH₄ alle condizioni indicate da HERA S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, come di seguito riportate:
 - è ammesso il mantenimento della deroga al limite di emissione per il parametro N-NH₄ fino ad un massimo di 500 mg/l;
 - HERA si riserva in ogni caso la facoltà di prescrivere l'impianto di flottazione, una volta valutati gli esiti dell'adeguamento impiantistico del depuratore di Bastia – Savignano sul Rubicone, in relazione all'entrata in vigore dei nuovi limiti allo scarico per quanto riguarda l'Azoto totale;
- si accoglie la modifica proposta dalla Ditta inerente la copertura dei biofiltri e contestuale modifica delle emissioni E2 e E3, con le seguenti prescrizioni:
 - § D2.4.1 AIA n.384 del 08.10.2013 e s.m.i.
Le Tabelle 24 e 25 vengono sostituite integralmente come sotto riportato:

Tabella 24: Emissioni autorizzate attuale conformazione impiantistica:

EMISSIONE	DESCRIZIONE	Portata (Nmc/h)	Altezza (metri)	Durata nelle 24h (h)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1	Caldaia alimentata a metano per la produzione di vapore avente potenzialità termica nominale pari a 3,49 MW.	4700	10	24	nessuno
E2	Biofiltro al quale sono convogliati gli effluenti provenienti dagli ambienti di lavoro della linea carne e della linea sangue, dall'impianto di macinazione e di carico delle farine di carne.	40000	6	24	Gli effluenti vengono umidificati tramite due torrette di umidificazione dell'aria, ciascuna asservita alla propria emissione e dotata di sonda per la rilevazione in continuo della temperatura e dell'umidità. I biofiltri sono costituiti da due vasche in cemento armato da 400 mq ciascuna e sono dotati di un sistema canalizzato di distribuzione degli effluenti; il materiale di riempimento è costituito da un primo strato di sostegno composto da conifere e latifoglie e da uno strato superiore formato da fibra di gusci di noci di cocco miscelato con fibre di torba bianca. Ciascun biofiltro è coperto tramite telone autoportante in PVC mantenuto in pressione dalla medesima aria da trattare.
E3	Biofiltro al quale sono convogliati gli effluenti provenienti dagli ambienti di lavoro della linea carne e della linea sangue, dall'impianto di macinazione e di carico delle farine di carne.	40000	6	24	Tale sistema dovrà mantenere nel tempo le seguenti caratteristiche di funzionamento: Portata specifica: 100 m ³ /m ² h Altezza del letto: 2,75 m Umidità del letto: > 50% Umidità del fluido aeriforme: 90% max Temperatura di esercizio: < 40 °C Acidità (pH) del letto: 6 - 8,5
E4	Combustore termico alimentato a metano avente potenzialità termica nominale pari a 3,72 MW, al quale sono convogliati gli effluenti prodotti dagli impianti di lavorazione della linea carne e della linea sangue.	10000	12	24	L'impianto è dotato di sistema di <u>visualizzazione istantanea e registrazione informatica in continuo</u> (frequenza acquisizione dati ≤ 10 minuti) della temperatura della camera di combustione e della temperatura e della percentuale di ossigeno al camino. Tale sistema dovrà consentire di mantenere nel tempo le seguenti caratteristiche di funzionamento: Velocità media nella sez. di ingresso: <10 m/s Temperatura camera di combustione: ≥800 °C Tempo di contatto: ≥ 0,8 s. Tenore di ossigeno libero nei fumi: 11%

E5	Impianto a carboni attivi al quale sono convogliati gli effluenti aspirati nella zona di confluenza delle acque reflue industriali nella fognatura Comunale.	200	2,5	24	Due moduli in serie di carboni attivi
-----------	--	-----	-----	----	---------------------------------------

Tabella 25: Valori limite di emissione

EMISSIONE	PARAMETRO	Limiti mg/Nmc	Note
E1 Caldaia per la produzione di vapore avente potenzialità termica nominale pari a 3,49 MW.	Portata massima	4700 Nmc/h	Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I, parte III, punto 1.3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (1) Tale limite è riferito ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 3%, (2) Il limite per gli SO _x e le polveri si considera rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il metano.
	Polveri	5 mg/Nmc ^{(1) e (2)}	
	SO _x (come SO ₂)	35 mg/Nmc ^{(1) e (2)}	
	NO _x (come NO ₂)	350 Nmc/h ⁽¹⁾	
E2 Biofiltro	Portata massima	40000 Nmc/h	Riferimenti: DGR Regione Lombardia N°7 del 13/04/2003 e autorizzazioni all'emissione in atmosfera di impianti simili sul territorio provinciale Valore da intendersi come media oraria
	UNITA' ODORIMETRICHE	300 uo _E /Nm ³	
E3 Biofiltro	Portata massima	40000 Nmc/h	Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I Parte II, punti 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; punti 4.1.21 e 4.1.11 dell'all. 4a Determinazione del Direttore Generale Ambiente RER n. 4606 del 04/06/1999 e autorizzazione all'emissione in atmosfera di attività simili sul territorio provinciale
	UNITA' ODORIMETRICHE	300 uo _E /Nm ³	
E4 Combustore	Portata massima	10000 Nmc/h	Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I Parte II, punti 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; punti 4.1.21 e 4.1.11 dell'all. 4a Determinazione del Direttore Generale Ambiente RER n. 4606 del 04/06/1999 e autorizzazione all'emissione in atmosfera di attività simili sul territorio provinciale (3) Tale limite è riferito ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 11%.
	Polveri	10 mg/Nmc ⁽³⁾	
	SO _x (come SO ₂)	500 mg/Nmc ⁽³⁾	
	NO _x (come NO ₂)	500 mg/Nmc/h ⁽³⁾	
	Carbonio Organico tot. (come COT)	20 mg/Nmc ⁽³⁾	

E5 Filtro a carboni attivi scarico in fognatura Comunale	Portata massima	200 Nmc/h	Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I Parte II, punto 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Per tale impianto devono essere rispettati i valori limite previsti, senza obbligo di autocontrollo da parte dell'azienda: I carboni attivi dovranno essere sostituiti ogni qual volta il loro peso supera del 20% il loro peso iniziale, come indicato dall'allegato 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente RER n. 4606 del 04/06/1999
	Carbonio Organico tot. (come COT)	20 mg/Nmc	

La prescrizione 17 viene sostituita integralmente dalla seguente:

In relazione alle emissioni odorigene E2 ed E3 derivanti dai biofiltri il Gestore deve effettuare, tramite gli appositi bocchettoni di prelievo, la determinazione della concentrazione di odore (uo_E/Nm^3) mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725 con le cadenze previste nel piano di monitoraggio e controllo al paragrafo D3.2.5. Si evidenzia che il campione medio prelevato per rispondere ai requisiti di significatività previsti dall'allegato VI alla parte V del D. Lgs. 152/06 deve essere eseguito in modo continuativo nell'arco dell'ora, mediante l'utilizzo di sistema di campionamento temporizzato che consenta il prelievo di diverse aliquote in un unico contenitore/sacchetto; in alternativa nell'arco dell'ora devono essere prelevate almeno 4 aliquote (una almeno ogni 20 minuti) ed il risultato del campionamento deve essere espresso come media geometrica delle analisi eseguite su ogni aliquota in unità odorimetriche (uo_E/Nm^3). Nel caso in cui il risultato di un autocontrollo effettuato dal Gestore, relativo alle emissioni E2 ed E3, sia superiore o prossimo al limite di emissione autorizzato (ovvero quando l'intervallo di confidenza del valore misurato comprende il limite di emissione), il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ad ARPAE, ed adotta le seguenti azioni:

- se la media geometrica delle aliquote dell'autocontrollo è inferiore al limite di emissione ma il risultato è entro l'intervallo di confidenza: il Gestore invia solo la comunicazione sopra citata;
 - se la media geometrica delle aliquote dell'autocontrollo è superiore al limite di emissione ed il valore limite è entro l'intervallo di confidenza, il Gestore deve effettuare un ulteriore autocontrollo entro due mesi dalla data del certificato analitico;
 - se la media geometrica delle aliquote dell'autocontrollo è superiore al limite di emissione ed il valore limite è al di fuori dell'intervallo di confidenza, il Gestore nella comunicazione all'ARPAE sopra citata, deve relazionare sulle cause e sui provvedimenti adottati o in corso di adozione per il ripristino di una condizione di piena conformità ai valori limite di emissione autorizzati; il ripristino di tali condizioni deve essere accertato con un nuovo autocontrollo da effettuarsi nel più breve tempo possibile e comunque entro 1 mese dalla data del precedente certificato analitico;
- alla luce dell'istruttoria svolta, la comunicazione esaminata è ricompresa nella fattispecie delle modifiche non sostanziali che richiedono l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Verificato che l'altezza del letto del biofiltro pari a 2,75 metri indicata nella Tabella 24 della suddetta relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione provinciale non è corretta in quanto si riferisce all'altezza dell'intero manufatto che ospita il biofiltro, come riportata al punto B.2.1 "Stato

attuale” del documento “Analisi dell'impatto indotto sulla qualità dell'aria in termini di sostanze odorigene” allegato alla comunicazione di modifica non sostanziale, e che risulta pertanto necessario correggere tale valore indicando l'altezza del solo letto filtrante, che dovrà essere mantenuta tra 1 e 2 metri al fine di garantire nel tempo il buon funzionamento del biofiltro;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, la comunicazione in oggetto debba essere ricompresa nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con D.G.P. n. 384 del 08/10/2013, n. 126890/13 e s.m.i.;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Evidenziato che, trattandosi di modifica non sostanziale che necessita di aggiornamento dell'AIA, si applica la tariffa istruttoria indicata dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 per gli impianti aventi “bassa complessità”, ovvero pari a 250 €;

Visto che con PEC del 18/07/2016, acquisita al prot. PGFC/2016/10782, HERA S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, ha trasmesso il proprio parere di competenza, formalizzando quanto riferito nella seduta della Conferenza di Servizi del 15/07/2016;

Visto che con PEC del 17/05/2016, acquisita al prot. PGFC/2016/7389, la Ditta ha comunicato la variazione della titolarità di gestione dell'impianto, ovvero il nominativo del nuovo Legale Rappresentante Pacetti Gelsomino subentrante al dimissionario Soldati Francesco;

Visto che con PEC del 21/07/2016, acquisita al prot. PGFC/2016/10975, la Ditta ha trasmesso una integrazione volontaria inerente:

- l'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, dell'importo di 150 €, a conguaglio di quanto versato all'atto della presentazione della istanza;
- la scheda A “Identificazione dell'impianto” aggiornata con l'indicazione dei dati del nuovo gestore dell'impianto;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e relativi decreti attuativi, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 4/08 e dal D.Lgs. n. 128/10;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

Vista la Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 “Seconda circolare per l'attuazione operativa della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

Atteso che in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del procedimento Silvestroni Cristian, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di dare atto della variazione della titolarità di gestione dell'impianto, nella persona del Sig. Pacetti Gelsomino quale nuovo legale rappresentante del Consorzio GATTEO PROTEINE s.c.a.;
2. di approvare la modifica non sostanziale presentata in data 30/05/2016 da Consorzio GATTEO PROTEINE s.c.a., con sede legale in Comune di Gatteo (FC), via Campagnola n. 3, nella persona del Sig. Pacetti Gelsomino (gestore), per la gestione dello stabilimento di trasformazione, mediante processo di rendering, di scarti carnei e sangue grezzo proveniente dalla macellazione avicola per la produzione di farine proteiche per alimenti destinati ad animali d'affezione (pet food), fertilizzanti per l'agricoltura e grassi fusi per uso alimentare zootecnico, di cui al punto 6.5 dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis, sito in Comune di Gatteo (FC), via Campagnola n. 3, relativamente a quanto di seguito specificato:
 - mantenimento del parametro N-NH₄ in deroga (scarico S1 di acque reflue domestiche e industriali in fognatura) come da prescrizione n. 58 § D2.5.1 contenuta nella autorizzazione n. 384 del 08/10/2013, così come modificata con determinazione n. 3644 del 30/12/2015;
 - copertura dei biofiltri e contestuale modifica delle emissioni E2 e E3;
3. di stabilire che la modifica di cui sopra, comunicata da Consorzio GATTEO PROTEINE s.c.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
4. di precisare che la Ditta ha assolto agli obblighi di cui all'ultimo intervento della Tabella D1 della prescrizione n. 2 § D1 "PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA" dell'Allegato 1 dell'A.I.A. D.G.P. n. 384 del 08/10/13 prot. n. 126890/13 e s.m.i.;
5. di apportare, viste le richieste avanzate dalla Ditta, le seguenti modifiche all'Allegato 1 dell'A.I.A. D.G.P. n. 384 del 08/10/2013 prot. n. 126890/13 e s.m.i.:
 - a) la prescrizione n. 44 § D2.5.1 "Emissioni di acque reflue industriali e acque reflue domestiche" è integralmente eliminata;
 - b) la prescrizione n. 58 § D2.5.1 "Emissioni di acque reflue industriali e acque reflue domestiche" è così integralmente sostituita:
 58. HERA si riserva in ogni caso la facoltà di prescrivere la realizzazione di un impianto di flottazione, una volta valutati gli esiti dell'adeguamento impiantistico del depuratore di Bastia – Savignano sul Rubicone, in relazione all'entrata in vigore dei nuovi limiti allo scarico per quanto riguarda l'Azoto totale;
 - c) le Tabelle 24 e 25 di cui alla prescrizione n. 16 § D2.4.1 "Limiti e prescrizioni per le emissioni convogliate provenienti dagli impianti produttivi di cui all'art. 269 titolo I – parte V – del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." sono così integralmente sostituite:

Tabella 24: Emissioni autorizzate attuale conformazione impiantistica:

EMISSIO NE	DESCRIZIONE	Portata (Nmc/h)	Altezza (metri)	Durata nelle 24h (h)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO
E1	Caldaia alimentata a metano per la produzione di vapore avente potenzialità termica nominale pari a 3, 49 MW.	4700	10	24	nessuno
E2	Biofiltro al quale sono convogliati gli effluenti provenienti dagli ambienti di lavoro della linea carne e della linea sangue, dall'impianto di macinazione e di carico delle farine di carne.	40000	6	24	Gli effluenti vengono umidificati tramite due torrette di umidificazione dell'aria, ciascuna asservita alla propria emissione e dotata di sonda per la rilevazione in continuo della temperatura e dell'umidità. I biofiltri sono costituiti da due vasche in cemento armato da 400 mq ciascuna e sono dotati di un sistema canalizzato di distribuzione degli effluenti; il materiale di riempimento è costituito da un primo strato di sostegno composto da conifere e latifoglie e da uno strato superiore formato da fibra di gusci di noci di cocco miscelato con fibre di torba bianca. Ciascun biofiltro è coperto tramite telone autoportante in PVC mantenuto in pressione dalla medesima aria da trattare.
E3	Biofiltro al quale sono convogliati gli effluenti provenienti dagli ambienti di lavoro della linea carne e della linea sangue, dall'impianto di macinazione e di carico delle farine di carne.	40000	6	24	Tale sistema dovrà mantenere nel tempo le seguenti caratteristiche di funzionamento: Portata specifica: 100 m ³ /m ² h Altezza del letto: 1 – 2 m Umidità del letto: > 50% Umidità del fluido aeriforme: 90% max Temperatura di esercizio: < 40 °C Acidità (pH) del letto: 6 - 8,5
E4	Combustore termico alimentato a metano avente potenzialità termica nominale pari a 3, 72 MW, al quale sono convogliati gli effluenti prodotti dagli impianti di lavorazione della linea carne e della linea sangue.	10000	12	24	L'impianto è dotato di sistema di <u>visualizzazione istantanea e registrazione informatica in continuo</u> (frequenza acquisizione dati ≤ 10 minuti) della temperatura della camera di combustione e della temperatura e della percentuale di ossigeno al camino. Tale sistema dovrà consentire di mantenere nel tempo le seguenti caratteristiche di funzionamento: Velocità media nella sez. di ingresso: <10 m/s Temperatura camera di combustione: ≥800 °C Tempo di contatto: ≥ 0,8 s. Tenore di ossigeno libero nei fumi: 11%

E5	Impianto a carboni attivi al quale sono convogliati gli effluenti aspirati nella zona di confluenza delle acque reflue industriali nella fognatura Comunale.	200	2,5	24	Due moduli in serie di carboni attivi
-----------	--	-----	-----	----	---------------------------------------

Tabella 25: Valori limite di emissione

EMISSIONE	PARAMETRO	Limiti mg/Nmc	Note
E1 Caldaia per la produzione di vapore avente potenzialità termica nominale pari a 3,49 MW.	Portata massima	4700 Nmc/h	Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I, parte III, punto 1.3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (1) Tale limite è riferito ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 3%, (2) Il limite per gli SO _x e le polveri si considera rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il metano.
	Polveri	5 mg/Nmc ^{(1) e (2)}	
	SO _x (come SO ₂)	35 mg/Nmc ^{(1) e (2)}	
	NO _x (come NO ₂)	350 Nmc/h ⁽¹⁾	
E2 Biofiltro	Portata massima	40000 Nmc/h	Riferimenti: DGR Regione Lombardia N°7 del 13/04/2003 e autorizzazioni all'emissione in atmosfera di impianti similari sul territorio provinciale Valore da intendersi come media oraria
	UNITA' ODORIMETRICHE	300 u _{O_E} /Nm ³	
E3 Biofiltro	Portata massima	40000 Nmc/h	Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I Parte II, punti 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; punti 4.1.21 e 4.1.11 dell'all. 4a Determinazione del Direttore Generale Ambiente RER n. 4606 del 04/06/1999 e autorizzazione all'emissione in atmosfera di attività similari sul territorio provinciale (³) Tale limite è riferito ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 11%,
	UNITA' ODORIMETRICHE	300 u _{O_E} /Nm ³	
E4 Combustore	Portata massima	10000 Nmc/h	Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I Parte II, punti 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; punti 4.1.21 e 4.1.11 dell'all. 4a Determinazione del Direttore Generale Ambiente RER n. 4606 del 04/06/1999 e autorizzazione all'emissione in atmosfera di attività similari sul territorio provinciale (³) Tale limite è riferito ad un tenore di O ₂ nell'effluente gassoso pari al 11%,
	Polveri	10 mg/Nmc ⁽³⁾	
	SO _x (come SO ₂)	500 mg/Nmc ⁽³⁾	
	NO _x (come NO ₂)	500 mg/Nmc ⁽³⁾	
	Carbonio Organico tot. (come COT)	20 mg/Nmc ⁽³⁾	

E5 Filtro a carboni attivi scarico in fognatura Comunale	Portata massima	200 Nmc/h	Riferimenti: valori limite indicati dall'Allegato I Parte II, punto 4 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Per tale impianto devono essere rispettati i valori limite previsti, senza obbligo di autocontrollo da parte dell'azienda: I carboni attivi dovranno essere sostituiti ogni qual volta il loro peso supera del 20% il loro peso iniziale, come indicato dall'allegato 3 della Determinazione del Direttore Generale Ambiente RER n. 4606 del 04/06/1999
	Carbonio Organico tot. (come COT)	20 mg/Nmc	

d) la prescrizione n. 17 § D2.4.1 "Limiti e prescrizioni per le emissioni convogliate provenienti dagli impianti produttivi di cui all'art. 269 titolo I – parte V – del D.Lgs. 152/06 e s.m.i." è così integralmente sostituita:

17. In relazione alle emissioni odorigene E2 ed E3 derivanti dai biofiltri il Gestore deve effettuare, tramite gli appositi bocchettoni di prelievo, la determinazione della concentrazione di odore (uo_E/Nm^3) mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725 con le cadenze previste nel piano di monitoraggio e controllo al paragrafo D3.2.5. Si evidenzia che il campione medio prelevato per rispondere ai requisiti di significatività previsti dall'allegato VI alla parte V del D. Lgs 152/06 deve essere eseguito in modo continuativo nell'arco dell'ora, mediante l'utilizzo di sistema di campionamento temporizzato che consenta il prelievo di diverse aliquote in un unico contenitore/sacchetto; in alternativa nell'arco dell'ora devono essere prelevate almeno 4 aliquote (una almeno ogni 20 minuti) ed il risultato del campionamento deve essere espresso come media geometrica delle analisi eseguite su ogni aliquota in unità odorimetriche (uo_E/Nm^3). Nel caso in cui il risultato di un autocontrollo effettuato dal Gestore, relativo alle emissioni E2 ed E3, sia superiore o prossimo al limite di emissione autorizzato (ovvero quando l'intervallo di confidenza del valore misurato comprende il limite di emissione), il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ed adotta le seguenti azioni:

- se la media geometrica delle aliquote dell'autocontrollo è inferiore al limite di emissione ma il valore limite è entro l'intervallo di confidenza: il Gestore invia solo la comunicazione sopra citata;
- se la media geometrica delle aliquote dell'autocontrollo è superiore al limite di emissione ed il valore limite è entro l'intervallo di confidenza, il Gestore deve effettuare un ulteriore autocontrollo entro due mesi dalla data del certificato analitico;
- se la media geometrica delle aliquote dell'autocontrollo è superiore al limite di emissione ed il valore limite è al di fuori dell'intervallo di confidenza, il Gestore nella comunicazione all'Arpae sopra citata, deve relazionare sulle cause e sui provvedimenti adottati o in corso di adozione per il ripristino di una condizione di piena conformità ai valori limite di emissione autorizzati; il ripristino di tali condizioni deve essere accertato con un nuovo autocontrollo da effettuarsi nel più breve tempo possibile e comunque entro 1 mese dalla data del precedente certificato analitico;

6. di precisare che Arpae Sezione provinciale di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all'art. 29-

decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;

7. di precisare che Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
8. di considerare il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 384 del 08/10/2013 prot. n. 126890/13 e s.m.i., di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
9. di pubblicare integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
10. di fare salvi i diritti di terzi;
11. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. di stabilire che copia del presente atto sia trasmessa al Consorzio GATTEO PROTEINE s.c.a. e, per quanto di competenza, al Comune di Gatteo, a Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, al Servizio Tecnico Bacino Romagna, al Consorzio di Bonifica della Romagna e a HERA S.p.A.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.